

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti (1931)	298	Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni (<i>Approvato dal Senato</i>) (2478)	301
PRESIDENTE	298, 299, 300	PRESIDENTE	301, 306
ALIVERTI	300	ALIVERTI	306
BONFERRONI, <i>Relatore</i>	298, 299	BRINI	303
CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato</i>	299, 300	SPINI, <i>Relatore</i>	301
MARRAFFINI	298, 300	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE	306
TREBBI ALOARDI	299, 300		
Votazione segreta:			
PRESIDENTE	301		

La seduta comincia alle 16,15.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti (1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti ».

L'onorevole Bonferroni ha facoltà di svolgere la relazione.

BONFERRONI, *Relatore*. Il provvedimento in esame è stato elaborato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato allo scopo di adattare la normativa del 1927 alla situazione economico-produttiva odierna.

Il regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, ed il suo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427, furono emanati, infatti, per quanto concerne il tonno, in vista ed in funzione dell'attività delle nostre tonnare e del limitato consumo che a quel tempo si faceva del tonno in scatola.

L'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1548 accenna solo a tre specie di tonno: *orcynus*, *alalonga* e *pelamis* e stabilisce che solo l'*orcynus* può essere denominato « tonno »; le altre specie devono essere chiamate rispettivamente « tonno bianco » e « tonnetto ».

Nel 1927 infatti, le uniche specie di tonno, destinate oltre che alla alimentazione diretta, alla conservazione in scatola, erano limitate ai tonni pescati nel mar Mediterraneo con la tecnica di pesca tradizionale (tonnara), mentre le importazioni dall'estero erano costituite esclusivamente da tonno della specie *pelamis* proveniente dalla Turchia.

Siffatta situazione aveva allora determinato la distinzione tra tonno di tonna-

ra e palamide, per evitare che anche questa fosse posta in commercio con la denominazione di tonno, la cui produzione interna era all'epoca sufficiente per l'alimentazione diretta e per gli usi industriali.

Dal 1927, per altro, le condizioni del mercato si sono mano mano modificate, in quanto ad una flessione della pesca nazionale di tonno ha fatto riscontro un progressivo e notevole incremento nel consumo del tonno conservato in recipienti che ha reso necessaria l'estensione dell'approvvigionamento del tonno da tutti gli altri mari del mondo nei quali si trovano tonni di altre specie che, per il progresso conseguito nella pesca e nell'industria del freddo (congelazione a bordo), possono essere agevolmente utilizzati dalle industrie dei diversi paesi.

L'estensione della denominazione « tonno » ad altre specie oltre quelle anzidette è andata via via aggiornandosi sia nell'ambiente scientifico dei maggiori studiosi della fauna marina, sia nella legislazione dei vari paesi interessati (USA, Giappone, Francia, Spagna, eccetera). Si aggiunge che attualmente *orcynus* rappresenta meno del 2 per cento della produzione.

In relazione a quanto sopra, allo scopo di evitare discriminazioni per l'industria italiana del settore tra la normativa del 1927 e le nuove regole instauratesi a livello FAO-Organizzazione mondiale della sanità e a livello CEE, è stato ritenuto necessario ed urgente elaborare un disegno di legge di modifica del regio decreto-legge del 1927 che tiene conto dei nuovi orientamenti delineatisi in campo internazionale con particolare riferimento alle regolamentazioni adottate dalla FAO, dalla Organizzazione mondiale della sanità e dalla Comunità economica europea.

MARRAFFINI. Tutte le specie rientrano nella denominazione « tonno » ?

BONFERRONI, *Relatore*. Sì, quelle elencate nell'articolo. Devo aggiungere che la specie *orcynus thynnus*, pesce mediterraneo a cui è riservata ora la denominazione di « tonno », presenta generalmente tassi di metilmercurio largamente superiori a quelli ammessi per legge.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1981

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TREBBI ALOARDI. A nome del gruppo comunista desidero sottolineare la natura positiva del provvedimento in esame, soprattutto in relazione alle difficoltà che incontra l'industria italiana per quanto riguarda l'approvvigionamento di tonno nazionale. Pare che la disponibilità di tonno italiano sia veramente molto limitata. Ma, nel dire questo, voglio porre un problema: se questa novità che intendiamo introdurre nella nostra legislazione possa, nonostante l'esigenza di aumentare gli acquisti di tonno per il nostro paese, incidere in forma negativa sulle produzioni locali, soprattutto della Sicilia e della Sardegna. Credo che non sia fuori luogo porre tale problema e chiedere al Governo di dirci come, da questo punto di vista, stiano le cose.

Un altro problema che intendo porre è quello che riguarda la difesa del consumatore. Che cosa possiamo garantire al consumatore a proposito della qualità del tonno? Va bene allargare la denominazione ad altre specie di tonno, in modo da tenere conto della nostra esigenza di importarne dall'estero; ma ciò deve avvenire a garanzia della qualità ed a tutela del consumatore, il quale ha il diritto di sapere con precisione che cosa sta per mangiare. A tale proposito non è male raccomandare un serio controllo sul tipo e sulla qualità del tonno che si mette in commercio.

Fatte queste brevi sottolineature, credo che sia opportuno procedere rapidamente — se è possibile, anche in questa seduta — all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BONFERRONI, *Relatore*. Credo di dovere rispondere all'onorevole Trebbi Aloardi che di fatto, oggi, sul mercato il tonno della specie *orcynus thynnus* è quasi del tutto scomparso perché generalmente consumiamo tonni di quelle specie che sono

indicate nel disegno di legge in discussione. Questo è molto importante perché, in effetti, ormai sembra che non si riesca a trovare più tonno nel Mediterraneo; tanto è vero che, a quanto risulta, l'EFIM starebbe per inaugurare un grosso impianto di lavorazione nel Mar della Cina. Pertanto, il problema fondamentale è quello di porre l'industria nazionale della pesca e della lavorazione del tonno al riparo da una concorrenza straniera che la può mettere oggettivamente in seria difficoltà.

Quanto all'esigenza di tutelare il più possibile i consumatori, ritengo che essa debba essere senz'altro condivisa e raccomandata al Governo.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In effetti, già si era posto il problema di garantire al consumatore la qualità del prodotto acquistato; e già da qualcuno era stata avanzata la proposta di scrivere sull'etichetta della scatola la denominazione di « tonno » seguita dall'indicazione della specie cui appartiene. Però risulta che tale indicazione non è obbligatoria nei paesi stranieri; e poiché questo scatolame viaggia per il mondo, un obbligo di questo tipo, introdotto nella nostra legislazione, finirebbe per creare difficoltà nei confronti della concorrenza. Potrebbe, piuttosto, essere oggetto di esame da parte della CEE, affinché almeno gli stati membri di essa adottino una terminologia ben precisa. Allo stato delle cose, tutti i tipi di tonno in commercio sono considerati tonni e basta. Se introducessimo una normativa diversa — che pure sembra essere utile anche per la tutela del consumatore — creeremo un ulteriore vincolo, che gli altri paesi non hanno, che probabilmente porterebbe a delle difficoltà nelle esportazioni per i continui confronti su una denominazione che solo noi indicheremo sulle etichette.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo ed accolgo la raccomandazione dell'onorevole Trebbi Aloardi — della quale si terrà conto nelle circolari di attuazione della legge — di garantire

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1981

il consumatore nonché quella di ricercare, nella commercializzazione del prodotto, di pervenire ad un'uniformità con gli altri paesi.

TREBBI ALOARDI. Tenendo presente anche la necessità di un serio controllo della qualità del prodotto stesso.

PRESIDENTE. Ritengo che tali raccomandazioni possano essere tradotte in un ordine del giorno.

MARRAFFINI. Per la verità, mi sembra che questo disegno di legge vada nella direzione opposta a quella della legislazione emanata, in tale materia, negli anni precedenti, che aveva lo scopo di fare conoscere con sempre maggior precisione al consumatore la qualità dei prodotti che acquista. Invece, in questo caso, pare che si voglia stabilire che, poiché non vi è più nel Mediterraneo una quantità di tonni sufficiente a garantire la nostra industria, ci si debba rifornire all'estero di tonni e poi lavorarli in Italia ma come lo si lavora all'estero.

Inoltre, l'articolo unico parla di una specie di *thunnus thynnus* che « può anche essere denominata "tonno rosso" ». Ora, tutta questa terminologia fa parte della legislazione europea in materia, alla quale certo non possiamo non adeguarci. Però sentiamo il dovere di rivolgere un pressante invito al Governo affinché, in sede comunitaria si adoperi perché venga posto fine a questo « maledetto imbroglio », altrimenti andremmo a difendere un'industria italiana molto limitata, che compra tonno all'estero e lo lavora in Italia.

Questo disegno di legge avrà un senso se il Governo si farà carico, a livello comunitario, di avviare con gli altri partners una normativa più corretta nella tutela della salute dei consumatori e della loro conoscenza del prodotto che acquistano.

ALIVERTI. Potremmo concordare tutti insieme un ordine del giorno che dia al Governo una maggiore forza nel fare va-

lere questa raccomandazione in sede comunitaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:

« La denominazione di "tonno" è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;
Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.

La specie *Thunnus Thynnus* può anche essere denominata "tonno rosso".

La denominazione di "tonnetto" è riservata alle specie seguenti:

Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda ».

Gli onorevoli Marraffini, Aliverti e Spini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera impegna il Governo a farsi promotore di una iniziativa presso la Comunità economica europea affinché, per una maggiore tutela dei consumatori, le diverse qualità di tonno siano esattamente indicate nelle diciture che accompagnano sulle confezioni la generica denominazione di tonno ».

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti » (1931).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Amabile, Citaristi, Olivi, Postal, Moro, Marraffini, Merloni, Trebbi Aloardi, Brini, Sarri Trabujo, Graduata, Sangalli, Tesini Aristide, Servadei, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Quieti, Fioret, Cappelloni, Bonferroni, Proietti, Spini, Grassucci, La Ganga, Cacciari.

Discussione del disegno di legge: Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni (Approvato dal Senato) (2478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni », già approvato dal Senato, nella seduta del 25 marzo 1981.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Spini ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINI, Relatore. Il disegno di legge oggi al nostro esame è stato approvato dal Senato, dopo un *iter* durato circa tre mesi, a maggioranza, con l'astensione del partito comunista ed il voto contrario del MSI-destra nazionale.

Il disegno di legge prevede un intervento di 516 miliardi nel 1981 per l'aumento di capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali, GEPI, onere cui si provvede per 360 miliardi a carico del capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e per 156 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno 1981, utilizzando all'uopo parte della voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

E noto che la GEPI è stata costituita nell'ambito della legge 22 marzo 1971, n. 184 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali), come finanziaria costituita dall'EFIM, ENI IRI con finalità generali di carattere occupazionale e col compito di intervenire su imprese industriali colpite da difficoltà transitorie, cioè suscettibili di essere risanate mediante piani di riassetto o riconversione.

Successivamente altri provvedimenti di legge ne hanno modificato profondamente le caratteristiche. La legge n. 675 del 1977 riferiva i nuovi interventi GEPI esclusivamente alle aziende del Mezzogiorno, mentre la legge n. 442 del 1980 ha posto alla GEPI l'obiettivo di accelerare il suo disimpegno a cominciare dalle aziende localizzate nel centro-nord, richiedendo allo stesso tempo, di presentare al CIPI una analitica esposizione dello stato della finanza, assieme a quello delle proprie consociate localizzate nel nord del paese ed alle oggettive possibilità di disimpegno dalla suddetta area, nonché le linee di azione che la società intende seguire nel Mezzogiorno ed i fabbisogni finanziari dell'intero gruppo per il successivo triennio.

Successivamente la legge n. 784 del 1980 ha fissato un limite minimo di 50 addetti e, con le successive conseguenti delibere del CIPI, ha esplicitamente indicato le 23 aziende del Mezzogiorno in par-

ticolari difficoltà dei cui problemi occupazionali la GEPI è chiamata a farsi carico per circa 9 mila 500 addetti.

Il ragionamento che conduce il Governo a proporre l'aumento di capitale in oggetto per la GEPI può essere ricostruito sulla base della relazione da esso predisposta sulla GEPI nel marzo del 1981, in adempimento a quanto prescrive la legge.

Tale relazione, carente al momento della presentazione dell'originario disegno di legge governativo, è stata presentata nel corso della discussione in sede referente presso la Commissione bilancio del Senato, anche su sollecitazione dell'opposizione comunista. La relazione del Governo al Parlamento era stata preceduta pochi giorni prima dalla relazione della GEPI al CIPI, sempre a norma della legge n. 442 del 1980.

Il ragionamento è il seguente: la GEPI, sulla base dei piani di risanamento delle singole aziende approvati dal suo consiglio di amministrazione, prevede che per il quadriennio 1981-1984, il fabbisogno delle aziende attualmente presenti assommerà a 661 miliardi, di cui 355 per il centro-nord e 306 per il Mezzogiorno. Per quanto riguarda i nuovi interventi da effettuare nel sud, la GEPI stima un fabbisogno finanziario « di punta » di 60 miliardi per addetto. Non viene peraltro indicato il totale, che dipenderà dai piani di risanamento, ma di fronte ai 9 mila 500 dipendenti di cui deve farsi carico a norma della legge n. 784, si può presumere un ammontare piuttosto cospicuo.

A fronte di questo fabbisogno, la GEPI, che nel 1980 non ha usufruito di alcuna erogazione, si trova davanti ad uno stanziamento di 168 miliardi, già approvato sempre in base alla legge n. 784 che, per altro, servirà a fronteggiare le prime necessità di questo intervento.

Si propone di usufruire di 516 miliardi col disegno di legge al nostro esame, nonché dei 360 miliardi annui previsti con un finanziamento ordinario annuale nel piano triennale presentato al CIPI il 19 ottobre 1979 (non avuto nel 1980). Questi 360 miliardi vanno reperiti all'interno dei fondi speciali che la nostra

Commissione ha invitato esplicitamente a salvaguardare in sede di parere sulla legge finanziaria relativa al 1981.

La prima considerazione da fare in proposito riguarda il carattere erratico e discontinuo delle erogazioni finanziarie alla GEPI. Infatti nel 1971 tali erogazioni sono state di 60 miliardi, nel 1974 di 30 miliardi, nel 1975 di 24 miliardi, nel 1976 di 222 miliardi, nel 1977 di 144 miliardi, nel 1978 sempre di 144 miliardi, nel 1979 di 672 miliardi, per il 1980 le cifre sono note. Mi sembra che questo andamento sia indice di un rapporto non chiaro e non inserito in una previsione organica della politica industriale del Governo.

A fronte di questa situazione la GEPI ha effettuato dalla sua costituzione al 22 dicembre 1980 105 interventi (ciascuno dei quali può essere frazionato in più aziende) per 58.293 addetti, in prevalenza nei settori meccanico e abbigliamento, interessando prevalentemente le regioni del centro-nord (66 interventi per 44.624 addetti fino alla emanazione della legge n. 675 del 1977, dopo la quale non è stato effettuato alcun intervento nel centro-nord, mentre recentemente ha accelerato il programma di cessione delle aziende al nord. Sono state cedute 66 aziende per 16.500 addetti. Per le altre, la GEPI ha inviato al CIPI una relazione da cui risulta che per 18 aziende, pari a 6.954 addetti, è già programmata la cessione; per le altre 13, pari a 3.363 addetti, si è in trattative con privati, con buone prospettive di riuscita. Per altre tredici aziende, pari a 6.835 addetti, occorre attendere il successo dei piani di risanamento, mentre per dieci aziende, pari a 4.335 addetti, non è ipotizzabile il rinvenimento dell'acquirente privato, trattandosi di settori (cantieri navali ed elettronica) per i quali è difficilmente pensabile di poter trovare imprenditoria privata che se li accoli. Per altre diciassette aziende, con 1.055 dipendenti, vi è stata una delibera di liquidazione da parte del CIPI. Un ampio materiale informativo sulle aziende del centro-nord è stato allegato alla relazione della GEPI al CIPE. Penso che l'attenzione della Commissione, se si riterrà di approfondire la

nostra analisi, in incontri con la GEPI e con il ministro, debba riguardare le prospettive delle tredici aziende di cui occorre attendere il piano di risanamento, soprattutto quelle del settore cantieristico e di quello elettronico.

Per il settore cantieristico (tre aziende, una delle quali, Nuovi Cantieri Apuania è stata risanata) il disimpegno GEPI è subordinato al piano di razionalizzazione del settore di cui devono essere protagoniste le partecipazioni statali.

Per l'elettronica siamo di fronte ad « un impegno del tutto straordinario e di lungo periodo », come dice il Governo, e cioè al di fuori delle previsioni della legge istitutiva, e quindi occorre un impegno di politica industriale del Governo stesso.

L'attività della GEPI, come si diceva, è andata poi modificandosi non solo per l'impegno meridionalistico postulato dalla legge n. 675, ma anche per la legge n. 784 del 28 novembre 1980 in base alla quale il CIPI, con le delibere del 28 gennaio 1981 e del 28 febbraio 1981, ha indicato analiticamente 23 aziende per complessivi 9.500 addetti dei cui livelli occupazionali la GEPI stessa deve farsi carico. Sulla GEPI pendono poi altre domande di aziende per complessivi 11.000 addetti. È necessario che la scelta avvenga con criteri chiari e trasparenti.

Per quanto riguarda le succitate ventitré aziende, disponiamo di un primo quadro di intenzioni della GEPI, che può essere anche aggiornato in un eventuale audizione informativa. Dobbiamo per altro essere consapevoli che siamo di fronte ad un fatto nuovo: alla GEPI sono stati addossati stabilimenti di grandi gruppi industriali e non più di piccole e medie imprese e compiti occupazionali non più attinenti a crisi transitorie e superabili. In altre parole alla GEPI viene fatto carico del mantenimento di livelli occupazionali conseguiti in passato nel Mezzogiorno con un rilevante intervento pubblico. A base della decisione della legge n. 675 appare la constatazione che, a differenza del centro-nord dove è spesso possibile che dalla crisi di un'impresa

ne sorga un'altra capace di meglio combinare i mezzi di produzione riaccendendo un'attività produttiva e garantendo i precedenti livelli occupazionali, nel Mezzogiorno la chiusura di un'impresa comporta quasi sempre la scomparsa dei relativi posti di lavoro costruiti con grande impegno e ingente impiego di risorse pubbliche.

La GEPI ha un compito molto importante se si pensa al modesto saldo attivo degli occupati nel settore industriale al Sud conseguito nel quinquennio 1970-1975, quello del massimo sforzo di incentivazione, e alla necessità che incombe su di essa per la difesa dell'occupazione per 9.500 addetti.

In questo senso l'approvazione celere del provvedimento in esame viene ritenuta quanto mai urgente. Ciò non toglie che non possiamo più accettare per il futuro il carattere erratico e discontinuo delle erogazioni. La GEPI ha necessità di un quadro pluriennale di riferimento certo, nell'ambito di un più generale coordinamento con gli altri strumenti di intervento nel Mezzogiorno. Nel settembre di quest'anno andrà a scadenza la legge n. 183 per il Mezzogiorno. Nell'ambito dei nuovi provvedimenti occorrerà comprendere sia adeguate direttive sia adeguate previsioni finanziarie per questo strumento di politica industriale sul quale il Governo deve vigilare per la accentuazione dell'impegno meridionalistico e per il completamento della cessione delle attività nel centro-nord, prendendo in considerazione ed ottemperando ai pareri recentemente espressi dalla Camera dei deputati nel dibattito dello scorso 1980 in cui si danno direttive più di fondo sull'assetto e sul tipo di organizzazione della stessa finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRINI. Sono del parere che in questa prima fase ci si possa fermare a questo punto, anche per poter approfondire la relazione del collega Spini, che ringrazio a nome di tutti per l'impegno e la sinte-

ticità della sua relazione, nonché per la sua chiarezza su una materia che è estremamente complessa anche per le connessioni, sottolineate dallo stesso relatore, tra l'attività della GEPI e gli orientamenti più generali di politica industriale che debbono informare l'attività della GEPI stessa per quanto riguarda i risanamenti. Considerando l'orientamento dell'ufficio di presidenza e dei colleghi degli altri gruppi, penso che si potrebbe pervenire alla formazione di un calendario di lavoro nel senso di acquisire quei materiali che non sono ancora contenuti nel documento di lavoro e ai quali lo stesso relatore faceva riferimento. Si tratta, in sostanza, delle due relazioni della GEPI al CIPI, sulla base della delibera del 1979, e della relazione del Governo al Parlamento.

Sarebbe poi opportuno programmare un calendario di audizioni in quanto vi sono elementi da approfondire e che possono essere forniti, ad esempio, dai dirigenti della GEPI. Dovrà, fra l'altro, essere chiarito quanti sono i lavoratori dipendenti da aziende GEPI e quanti attualmente in cassa integrazione. Si tratta di cose da valutare poiché appare a tutti chiaro che l'attività della GEPI, per limiti propri e anche di ordine più generale come ha indicato lo stesso relatore, il più delle volte si traduce non in una attività di risanamento come prevede la legge n. 184, ma in una assunzione di partecipazione al fine di mantenere la ragione sociale di imprese che sono sul piano del fallimento, per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro che appunto consegue al fallimento di un'impresa. Le operazioni della GEPI molto spesso diventano operazioni di salvataggio industriale; si tratta di interventi non di politica industriale ma essenzialmente di politica sociale e del lavoro. Non discuto se ciò sia giusto o meno. Del resto lo stesso carattere erratico e discontinuo nel sollecitare i rifinanziamenti è indice di questa attività schizofrenica e mai chiarita per quanto riguarda il rapporto GEPI-Governo e le sue finalità. Bisogna pensare che per consuetudine, per decisione tacita, la materia

viene assegnata alla Commissione industria. Però vi è tutta una storia anche da questo punto di vista perché la materia, di volta in volta, è stata trattata o dal Ministero del lavoro o dal Ministero del bilancio e dalle corrispondenti Commissioni parlamentari. Il vizio d'origine risiede nel fatto che la GEPI non fa capo a nulla. Essa è una finanziaria privata i cui soci, però, sono pubblici. Quindi, in maniera indiretta, si può risalire ad un rapporto più organico tra i soci (ENI, EFIM, IRI ed IMI), che sono aziende pubbliche i cui apporti societari vengono stabiliti dal Parlamento o con versamenti diretti da parte del tesoro o con aumenti dei fondi di dotazione, in maniera finalizzata.

Ora, non esprimo un giudizio sulla situazione, che dovremmo esaminare insieme dopo avere preso visione in maniera un po' più attenta di questi aspetti, bensì penso che debba essere valutata la situazione nel suo complesso, sotto il profilo dell'incertezza finanziaria. Infatti, da un lato abbiamo gli aumenti di capitale della GEPI, attraverso questi apporti effettuati in maniera schizofrenica per le ragioni che il relatore ha esposto e, dall'altro, abbiamo gli esborsi dell'Amministrazione pubblica per la cassa integrazione. A questo proposito vorrei citare un caso... storico. Nel 1969 ero in Abruzzo, dove la ditta Monti Confezioni andava avanti attraverso una serie di filiazioni « per gemmazioni ». Ma, dal 1969, quella ditta è in cassa integrazione; e spero che vi siano documenti dai quali risulti quanto il paese ha dovuto sborsare, dal 1969 ad oggi, per la ditta del fu cavalier Monti.

Dobbiamo, pertanto, valutare in maniera più attenta quanti sono attualmente i lavoratori in cassa integrazione e quanto attualmente spendiamo per essi. Infatti, mi sembra chiaro come, in numerosissimi casi (non dico in tutti), l'attività della GEPI si traduca da un lato nel mantenimento in vita, solo formalmente, di imprese a livello occupazionale e, dall'altro, non essendo tali imprese dichiarate fallite, nel provvedere al saldo dei loro creditori. In sostanza, la GEPI finisce per essere uno

sportello di pagamento nei confronti delle banche creditrici.

Credo che sia molto utile per la Commissione acquisire questi elementi, anche con la collaborazione del Governo, per potere meglio evidenziare la portata di questa materia che, in concreto — come è stato evidenziato sia nella relazione che accompagna il disegno di legge, sia nella esposizione fatta dall'onorevole Spini — rappresenta un'altra « boccata di ossigeno », che sarà ben lungi dal risultare efficace per una soluzione del problema non dico dal punto di vista industriale ma almeno dal punto di vista finanziario.

A questo insieme di elementi va aggiunta una ricognizione sull'entità del fenomeno del lavoro di aziende assunte dalla GEPI, con lavoratori in cassa integrazione e con il lavoro ceduto a terzi (la qual cosa rappresenta una vera e propria « vacca da mungere »).

Siamo, dunque, in presenza di un'attività imprenditoriale effettuata, con finanziamenti pubblici, da parte di un operatore pubblico, sostanzialmente (anche se, sotto il profilo della registrazione presso il tribunale, si tratta di una finanziaria privata), che produce però lavoro nero. Può darsi che, ai fini gestionali, sia più opportuno ricorrere ad un dirigente di azienda che abbia il compito di « rappezzare » un bilancio negativo, perché questo può fare realizzare delle economie; ma noi dobbiamo vedere qual è la consistenza del fenomeno, dal momento che attività di questo tipo fanno realizzare economie alle singole aziende ma non certamente alla finanza pubblica.

Ho fatto riferimento soltanto a taluni temi, i quali non traspasano certo dagli Atti parlamentari, ma che sappiamo essere ben presenti in questa materia così complessa nella quale bisognerà addentrarsi cercando di definire delle prospettive chiare che, secondo me, sono già contenute nella nota delibera del CIPE del 1979, che venne « conquistata » dopo molti sforzi ma che finora ha trovato un'applicazione limitata, tanto che i primi elementi che ad essa si riferiscono ci sono stati forniti oggi dal relatore Spini.

Ritengo che, pur comprendendo l'urgenza del provvedimento — perché sappiamo che dietro questo rifinanziamento vi sono casi ben individuabili — renderemmo un cattivo servizio alla GEPI ed al paese se procedessimo ancora una volta ad approvare un finanziamento rapido rinviando ad altri momenti l'approfondimento di questa materia.

Ho voluto così motivare l'esigenza di procedere ad alcune audizioni, sia dei dirigenti della GEPI, sia dei rappresentanti sindacali, con i quali permanentemente la GEPI deve affrontare situazioni pesanti che né gli uni né l'altra sono in grado di risolvere.

Probabilmente si tratta di decidere, anche dal punto di vista istituzionale, alcune cose non più rinviabili. Quando l'onorevole Spini ha fatto riferimento alla situazione dei cantieri non vi è stato chi non abbia pensato al modo in cui una finanziaria, la quale partecipa ad un vasto ventaglio di attività merceologiche, possa affrontare la materia cantieristica, che, in Italia, è trattata da imprese di particolari dimensioni.

L'essenziale è che si abbia in primo luogo una dimensione complessiva del fenomeno e non ci si limiti soltanto ad esaminare le note di pagamento approntate dalla GEPI. Inoltre, è necessario che questa situazione venga portata all'esame del Parlamento. Non vorrei essere un cattivo profeta, ma abbiamo dei precedenti in questo senso. Quando affronteremo — spero in questa Commissione — il problema complessivo della GEPI, probabilmente ci verrà in mente la situazione di altri enti pubblici, che abbiamo voluto liquidare con un esborso di risorse finanziarie che non era stato ipotizzato da alcuno.

Ho voluto svolgere queste brevi considerazioni per sostenere l'opportunità di fissare il calendario di audizioni, per il quale mi pare vi sia un orientamento favorevole comune. Propongo che venga affidato ad un gruppo informale di lavoro, a tale scopo costituito, il compito di ascoltare i dirigenti della GEPI e i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1981

ALIVERTI. Sono d'accordo sulla proposta del collega Brini.

Penso sia opportuno procedere alle audizioni nel corso della prossima settimana, in modo che la Commissione possa riprendere l'esame del provvedimento nella settimana successiva.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Mi associo alla proposta che è stata formulata, anche perché ritengo che occorra chiarire il quadro complessivo dell'attività della GEPI. Come ha detto il collega Spini, la GEPI è stata chiamata ad intervenire anche in casi che esulavano dai compiti istituzionali della finanziaria, e ciò è avvenuto a causa di certe spinte di politica industriale. Sarebbe anche interessante sapere come si sia arrivati alla cessazione dell'attività da parte di alcune imprese « risanate » e quanto questo intervento sia costato in termini di esborso di denaro pubblico, nonostante la GEPI agisse come una finanziaria privata. Inoltre vorremmo sapere come mai la GEPI sia diventata una specie di ospizio per aziende che non avevano alcuna possibilità di essere risanate e che sono rimaste in una situazione assurda.

Vi è quindi la necessità di conoscere tutti gli elementi che ci possano consentire di esprimere un giudizio complessivo non soltanto sulla politica finora seguita ma anche sui programmi futuri della GEPI. Pertanto le audizioni proposte sono certamente necessarie, tanto più che il materiale a nostra disposizione è insoddisfacente e non ci consente di esprimere un

giudizio preciso su quello che ormai è diventato un « oggetto misterioso ». Lo stesso relatore non ha potuto non rilevare che il complesso di posti di lavoro che la GEPI è chiamata a salvaguardare comporta un esborso finanziario la cui entità oggi è difficilmente configurabile, anche se pensiamo si tratti di diverse migliaia di miliardi.

Occorre far luce intorno a questa finanziaria, sul cui modo di operare abbiamo già espresso in passato pesanti riserve. Siamo pertanto d'accordo con la proposta di audizioni, in modo da raccogliere gli elementi per dare indicazioni precise per il futuro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Brini di costituire un gruppo di lavoro informale.

(È approvata).

I colleghi dei vari gruppi comunicheranno alla presidenza i membri di tale gruppo di lavoro informale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO